

## LE NORME PENALI E PROCESSUALI PENALI CONTENUTE NELLA NUOVA COSTITUZIONE TURCA(\*)

par

**Prof. Dott. Sahir ERMAN**

Professore di diritto penale  
al l'Università d'Istanbul

È risaputo che tra il diritto costituzionale e il diritto penale e processuale penale di ogni paese, esiste una correlazione stretta e funzionale, in senso che le norme penali si modellano ovunque secondo i dettami della Costituzione. Anzi, per avere un'idea ben più precisa del regime vigente in un dato paese, bisogna studiare non solo le norme penali e processuali contenute nei Codici, ma anche ed in special modo quelle esistenti nelle leggi speciali, giacchè l'analisi della sola Costituzione potrebbe darci una visione illusoria, se non errata della situazione effettiva.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è notata una nuova tendenza nella elaborazione delle Costituzioni di quei paesi che, durante il periodo precedente la guerra, avevano avuto la prova tangibile della inefficenza ed insufficienza delle norme Costituzionali ampie, generali, astratte nella salvaguardia delle libertà individuali e sociali. Infatti, le Costituzioni pre-belliche, si erano più o meno modellate a quella francese, limitandosi alla proclamazione delle disposizioni di primordiale e capitale importanze ed avevano lasciato al legislatore quasi pieni poteri nella compilazione dei Codici e delle leggi speciali. Ora i legislatori non hanno tardato di limitare sempre più il campo delle singole libertà, creando anche arbitrariamente dei delitti ed eliminando tutte le essenziali garanzie processuali. Ed è appunto di fronte a tale abuso legislativo che

---

\*) Conferenza tenuta all'Università di Roma il 24 Ottobre 1972.

in specie nei paesi che avevano avuto un tale esperimento, le Costituzioni si sono fatte in maniera molto più dettagliata e numerosi disposizioni, che sino allora erano considerate di ordinaria amministrazione e legiferazione, sono state elette al rango di norme Costituzionali.

Con questo sistema si sono voluti raggiungere due scopi : il primo fu quello di impedire al futuro legislatore la violazione di certe disposizioni generali, in quanto che tale probabile violazione significherebbe dorennavanti anche la violazione della Costituzione medesima ed implicherebbe l'apertura di una discussione sulla liceità del legislatore; il secondo scopo fu quello di permettere alla Corte Costituzionale il controllo di una legge che risulti contraria alla Costituzione, permettendo il normale decorso della vita giuridica ed eliminando tutti i metodi illeciti che la suddetta discussione potrebbe alimentare.

Questa nuova tendenza si nota ancor più accentuata nella nuova Costituzione turca, che pur essendo sottomesso all'approvazione popolare nel 1961, ha subito, fino ad oggi, ben quattro modifiche ed un nuovo progetto di modifica è tutt'ora in discussione nel Parlamento. Ma prima di esporre le disposizioni penali e processuali contenute in questa Costituzione, è d'uopo illustrare le ragioni sociali e storiche, che hanno influito sulla sua elaborazione.

La Repubblica Turca, che si accinge a festeggiare il cinquantenario della sua fondazione il prossimo anno, aveva avuto una prima Costituzione ispirata da quella francese. Esisteva un Parlamento di una sola Camera, un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento ed un governo che si basava sul voto di fiducia. La giovane Repubblica aspirava principalmente a due mete : rompere tutti i legami con la tradizione islamica di uno Stato teocratico, ammettendo il laicismo come principio predominante e costituzionale ed infrangere tutti i gravami finanziari che l'Impero Ottomano si era assunto di fronte al capitalismo occidentale.

Per raggiungere il primo scopo, si doveva senza tardare eliminare tutte le leggi vigenti che si basavano sui dettami coranici ed islamici, sopprimere i tribunali che decidevano secondo le dispo-

sizioni religiose, vietare l'istruzione religiosa, impedire il matrimonio sacerdotale e punire addirittura ogni propaganda religiosa avente una finalità politica. E così si è arrivati ad una grande rivoluzione giuridica che sradicava un paese dalle sue tradizioni, dal suo modo di concepire e di pensare, i quali avevano durato oltre sei secoli.

In funzione di tale rivoluzione giuridica, furono adottati, con piccoli e trascurabili emendamenti, i Codici vigenti nei paesi occidentali, ad esempio il Codice Civile e delle Obbligazioni fu tradotto da quello Svizzero, il Codice di Procedura Civile fu ispirato da quello del Cantone Svizzero di Neuchâtel, il Codice di Procedura Penale fu adottato dalla Germania ed il Codice Penale fu —quasi totalmente— preso dal Codice Penale Italiano del 1890, il celebre Codice Zanardelli per poi essere —specialmente nelle disposizioni concernenti i delitti contro la personalità dello Stato— modificato tenendo presente il Codice Rocco del 1930. Ed è interessante oggi confrontare le giurisprudenze delle nostre due magistrature per vedere l'applicazione talvolta uniforme ma tal'altra alquanto differente di un medesimo Codice.

Tale stato di cose, durò fino al 1950, anno in cui, per la prima volta nella vita della giovane Repubblica, il partito politico che deteneva il potere sin dalla sua fondazione, cedette il posto ad un altro ben più recente. Questa innovazione nella vita politica del paese, ebbe il suo principale effetto nella vita economica e sociale. Il nuovo partito, ben più liberale, dette un grande impulso al settore privato, creando dei dislivelli tra le classi sociali ed adottando una economia inflazionistica che ben presto degenerò in una crisi finanziaria. Inoltre, per accaparrarsi le simpatie degli elettori, preferì un'affievolimento se non addirittura un favoreggiamento nella repressione del reazionismo religioso. Infine l'amministrazione stessa perse la sua imparzialità di fronte ai cittadini e gli aderenti al partito in potere, furono apertamente ed ostentatamente privilegiati in tutti i loro rapporti economici e sociali con l'amministrazione statale.

Dopo dieci anni di potere, il partito, che pur aveva dato un sensibilissimo avvio alla vita economica, vedeva declinare in ma-

niera inconfondibile la sua parabola. L'incontentezza era dappertutto : l'opposizione, la stampa, la gioventù e l'esercito, non vedevano l'ora di prendere certe decisioni. Più la situazione diventava disperata, più il governo si ostinava di usare la maniera forte, di procedere agli arresti in massa, di usare l'esercito in operazioni di polizia e di limitare ed anche di sopprimere le libertà di stampa e di associazione. Infine la rivoluzione scoppiò nel 1960 e l'esercito si aggiudicò il potere legislativo ed esecutivo.

La prima attività del governo rivoluzionario fu quella d'incaricare un gruppo di professori a preparare un progetto di una nuova Costituzione. Tale progetto, che fu ispirato dalla Costituzione italiana e quella tedesca, fu elaborato in seconda sede da una Costituente ed infine sottoposto al voto popolare ed è, nelle sue principali disposizioni, tutt'ora in vigore.

La Costituzione era in un certo senso, una reazione contro il regime politico che aveva retto il paese per dieci anni. Difatti in questo decennio si era notato che la vecchia Costituzione conferiva ai governi una grande libertà di azione, mentre restringeva e limitava i poteri del Parlamento. Perciò si è voluto fare proprio il contrario; cioè concentrare tutti i poteri nel Parlamento e concedere al governo una ben delimitata sfera di azione, e formare una Costituzione che possa abbracciare quasi tutti i campi dell'attività sociale. Basti pensare che la Costituzione turca contiene delle norme concernenti il diritto di risposta per gli articoli dei giornali e il diritto di provare la verità nei delitti di diffamazione. Ma tale stato di cose, degenerò ben presto in un'altro senso : i governi deboli, legati mani e piedi dalla stessa Costituzione, non potevano affrontare le gravi crisi sociali con la dovuta energia e forza d'animo e con l'opportuna tempestività. Il governo, per esempio, non aveva la facoltà di emanare decreti legislativi e per ogni sua mossa doveva basarsi su una legge, che quasi sempre mancava o tardava. Per giunta, nelle elezioni generali susseguentisi alla approvazione della nuova Costituzione, aveva avuto la maggioranza un partito politico che si basava sulla medesima classe elettiva che qualche anno addietro aveva conferito il potere a quel partito che era stato allontanato dal potere dalla rivoluzione del '60.

La debolezza del governo si notò, in special modo, di fronte ai moti studenteschi che dal 1968 in poi non mancarono e si succedettero in maniera sempre più allarmante anche in Turchia. Ben presto questi movimenti ebbero un carattere anarchico : bombe, rivoltellate, assassinii, sequestri di persona, occupazione a mano armata degli edifici scolastici e delle officine, scassi a mano armata delle banche, cioè ogni sorta di guerriglia di città e di campagna, cominciarono a succedersi in una cadenza sempre più accelerata ed emozionante. Si parlava di una rivoluzione proletaria e s'incitava il popolo e specialmente la gioventù universitaria e gli operai ad atti di violenza.

Ed il governo, sempre ligio alla Costituzione e sempre debole, non riusciva ad arginare tale anarchia, non coadiuvato neanche dalla magistratura che si dimostrava altremodo lenta e passiva : si era quasi alla vigilia di una guerra civile, quando l'esercito fece sentire la sua voce intimando al Parlamento ed al governo di prendere le misure necessarie.

La prima misura che si doveva prendere, era la formazione di un governo di coalizione e di procedere alla modifica della Costituzione per dare al governo una più grande libertà d'azione, la quale modifica fu effettuata con una legge del 20 settembre 1971. Però, il governo di coalizione tutt'ora in potere, ha sottoposto al Parlamento un altro progetto di modifica, proponendo soprattutto l'istituzione di un tribunale di sicurezza nazionale che avrebbe giurisdizione sui reati anarchici. Come avevo accennato, tale progetto è tutt'ora in discussione.

Sarà dunque questa Costituzione che è frutto di tanti dolorosi esperimenti, in cerca di un giusto equilibrio tra il potere legislativo e quello esecutivo, che cercheremo di illustrare nelle sue disposizioni principali aventi un carattere penale e processuale penale.

In tale ordine d'idee dobbiamo, inanzitutto, soffermarci sul principio di legalità dei reati e delle pene. La Costituzione del '60 aveva avuto l'inestimabile pregio di sancire questo principio che, come è noto, sta alla base di ogni regime democratico. Nel suo articolo 11 simo la Costituzione diceva che le libertà fonda-

mentali potevano essere limitate solo con le leggi che non potevano, a loro volta, essere contrarie alla Costituzione, nell'articolo 5 precisava che la facoltà di emanare le leggi spettava soltanto al Parlamento, la quale facoltà non poteva, anche parzialmente, essere ceduta ad un altro ente ed infine nell'articolo 33 sanciva che i reati e le pene nonché le misure di sicurezza non potevano essere creati se non che con le leggi.

Si vede chiaramente che tale sistema non conferiva al governo nessun potere materialmente legislativo. In specie il Parlamento non poteva delegare il governo nel campo penale.

Ora, la modifica del '71, ha effettuato in questo campo due innovazioni essenziali. Prima di tutto si è aggiunta una disposizione all'articolo 11, la quale decreta che nessuna delle libertà concesse con la Costituzione, può essere usata per il fine preciso di sopprimere la Repubblica basandosi sulle differenziazioni di lingua, di razza, di classe sociale, di religione e di setta oppure per sopprimere i diritti e le libertà individuali ovvero l'integrità dello Stato. Tale norma tende, come si vede, a proclamare l'anticostituzionalità di ogni movimento anarchico di base razziale, religiosa e ideologica. La seconda modifica fu effettuata nell'art. 64, articolo concernente i doveri ed i poteri del Parlamento, e fu conferito al governo il potere di emanare dei decreti legislativi, eccezion fatta, però, per le libertà fondamentali, che possono essere limitati soltanto con le leggi. In tal modo, anche la modifica del '71, non ha conferito al governo la possibilità di statuire nel campo penale.

Un'altra importante innovazione fu effettuata nel campo processuale. L'art. 15 decretava che nessuno poteva essere sottomesso a ricerche se mancava un'ordine di un magistrato. Nel '70 invece si conferì tale potere anche agli "organi competenti". Tale sistema fu adottato anche per le perlustrazioni nei domicili (art. 16).

Come abbiamo più innanzi accennato, la Repubblica turca si basò e si basa tutt'ora sul principio del laicismo. In tale ordine d'idee, la Costituzione vieta l'abuso o lo sfruttamento della religione, dei sentimenti religiosi ovvero delle cose ritenute sacre a fini politici o per ricavarne degli interessi particolari oppure per istituire un regime politico in cui le disposizioni fondamentali

sociali, economici, politici o giuridici si basino sulle norme religiose. Gli articoli 19 e 29, inoltre, conferiscono alle autorità competenti, il potere di impedire l'attività di tutte le associazioni che violino questa norma, fino ad una decisione del magistrato. Non sarebbe azzardato asserire che una tale norma è del tutto estranea alle Costituzioni degli altri paesi.

Un articolo di capitale importanza è l'art. 22, concernente la libertà di stampa. Tale articolo, dopo aver ribadito il divieto di censura, contiene una disposizione veramente singolare, relativa al sequestro dei periodici. Secondo tale disposizione, i giornali e le riviste stampati in Turchia, nel caso della commissione di uno dei delitti da designarsi tassativamente dalla legge, possono essere sequestrati dietro decisione del magistrato. Però se il ritardo potrà cagionare un pericolo per l'integrità del paese, per la sicurezza nazionale, per l'ordine pubblico o per la pubblica moralità le autorità legalmente competenti possono operare il sequestro, dandone avviso, entro 24 ore al magistrato, il quale è obbligato a decidere entro 3 giorni. Se poi i responsabili di un periodico sono stati condannati a causa di una pubblicazione per un reato contro la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la pubblica moralità, ovvero aver attentato ai principii nazionali, democratici, laici e sociali della Repubblica o all'integrità dello Stato, il tribunale può decretare, con la decisione di condanna, anche il divieto di pubblicazione del periodico in questione. Bisogna precisare però, che la stessa Costituzione vieta, nel suo art. 25, il sequestro o l'impedimento dell'attività della stamperia o dei mezzi di stampa, quale mezzi usati nella commissione di un reato.

Un'altra importante innovazione la troviamo nel campo di arresto preventivo. L'art. 30, nella sua codificazione originaria, elencava le cause dell'arresto preventivo, conferiva tale competenza soltanto al magistrato e limitava la durata della detenzione della polizia a sole 24 ore, dopo di che la polizia era obbligata di deferire il detenuto al giudice più vicino, il quale avrebbe deciso sul suo arresto oppure sul suo rilascio: le cause dell'arresto erano pure precisate e limitate al sospetto di fuga o alla soppressione delle prove.

La modifica del '71 ha cominciato, innanzitutto, con aggiungere un'altra ragione di arresto la quale, praticamente ha reso del tutto inutile ogni nomenclatura costituzionale. Difatti, secondo questa modifica, si può procedere all'arresto anche nei casi indicati dalle leggi e che rendono necessario l'arresto preventivo. Inoltre, la durata della detenzione della polizia è diventata di regola 48 ore e nei casi indicati dalla legge e nei reati commessi da più persone 7 giorni. Invero, nei fatti anarchici in cui gl'imputati si contavano a centinaia, era materialmente impossibile per il ministero pubblico di terminare l'interrogatorio, di vagliare le prove e di sottomettere alla decisione del magistrato solo coloro di cui l'arresto era ritenuto opportuno.

Un'altra disposizione originale è quella relativa allo statuto dei funzionari pubblici. Bisogna precisare, innanzitutto, che dopo la modifica del '71, i funzionari pubblici che non siano considerati degli operai, non possono fondare un sindacato oppure aderire ad un sindacato o ad un partito politico già fondati: la violazione di tale norma costituzionale, implica il loro allontanamento dalle funzioni statali (art. 119). Però è fatto divieto, con l'art. 125 di ubbidire a qualsiasi ordine illecito. Secondo tale articolo, il funzionario che riceve un ordine contrario alla Costituzione, alla legge, o al regolamento non deve ubbidire ed è obbligato a riferire tale illecità al superiore che ha dato l'ordine. Se il superiore insiste e ripete l'ordine per scritto, la sua esecuzione diventa obbligatoria: però se tale esecuzione costituisce un delitto, il subordinato è tenuto, anche in questo caso, a non obbedire al superiore, dietro minaccia della sua personale responsabilità.

Vogliamo soffermarci infine, sull'ordinamento giudiziario penale.

La Costituzione ha ammesso due distinti ordinamenti: quello civile e quello militare.

I tribunali civili sono costituzionalmente indipendenti, i giudici hanno la garanzia territoriale, le decisioni relative al loro avanzamento, trasferimento, e controllo e alle loro funzioni disciplinari ecc. sono di competenza di un'Alta Commissione della Magistratura, composta unicamente dai magistrati eletti dalla



Corte di Cassazione tra i suoi componenti. In tal modo ogni censura ministeriale è stata eliminata. Inoltre nessuno può essere sottoposto alla giurisdizione di un tribunale speciale costituitosi dopo la commissione del reato, cioè si è negato ogni effetto retroattivo alle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario.

La giurisdizione penale militare è formata dai tribunali militari e dalla Corte di Cassazione Militare. I tribunali militari sono composti da due giudici militari e da uno ufficiale di carriera, mentre la Corte di Cassazione Militare è composta unicamente da militari. Però la Costituzione, specialmente dopo la modifica del '71, ha allargato la sfera di competenza dei tribunali militari. Difatti, secondo l'art. 138, oltre i militari, anche le persone civili che commettono un reato militare e coloro che commettono un delitto contro un militare in servizio oppure nei luoghi militari sono deferiti alla giurisdizione militare.

In tal modo abbiamo fatto un rapido e succinto esame delle norme penali e processuali penali contenute nella Costituzione turca. Con queste parole abbiamo voluto sottomettere agli studiosi italiani, l'esperimento che dal '50 al '70 si è fatto in Turchia. Giacchè tutto il mondo è paese, riteniamo che tale esperimento possa avere un certo rilievo anche per l'Italia.

La Costituzione di ogni paese si deve basare su un equilibrio di poteri : ogni oscillazione provoca una disfunzione sociale che direttamente incide sul diritto penale e processuale; incide sull'ordinamento giudiziario, incide sui diritti e sulle libertà fondamentali, incide sulla competenza dei tribunali militari. Ogni società umana ha la tendenza innata di pace e di giustizia : i periodi di guerra, i fatti di violenza e i soprusi di ogni genere non sono che stati passeggeri. Gli uomini si sono sacrificati, hanno sofferto la fame, hanno visto infortuni e disgrazie di ogni sorta e ne vedranno ancora. La natura umana può abituarsi a tutto, anche all'idea della morte. Però l'uomo non può abituarsi soltanto alla ingiustizia. Non è soltanto una coincidenza se gli uomini di tutte le religioni, hanno voluto vedere nell'Ente Supremo, il Giusto per eccellenza, l'infallibile, il punitore misericordioso ed hanno creduto ad una Giustizia Universale. Non è pura coincidenza che coloro che hanno visto in questa vita regnare l'ingiustizia, hanno fatto dei viaggi fantas-

tici all'al di là e poi, sollevati moralmente, sono ritornati a rivedere le stelle.

Ora, coloro che vogliono fare regnare in questa civitas terrena la giustizia, devono lottare per essa. La patria può essere salvaguardata se esistono degli uomini decisi a morire per lei; anche la giustizia può esser garantita grazie ai cittadini che infrangono la legge dell'omertà, che si allineano —come dei volontari— al fianco dei difensori dell'ordine, che non consentono la soppressione di quelle parole magiche della libertà, della uguaglianza e della fratellanza, che hanno commosso tanti animi, che hanno fatto dei popoli delle altrettanto nazioni, che hanno eliminato —seppure ancora parzialmente— le barriere razziali e religiose, che sono germi di odio. La lotta per il diritto, è un dovere sacrosanto di ogni uomo che abbia il senso della propria personalità e dignità. In caso contrario, nessun Codice, nessuna Costituzione può garantire da sola l'uso delle libertà sociali e individuali : come è solennemente sancito nella introduzione della Costituzione turca, ogni Costituzione è affidata alla attenta vigilanza dei suoi cittadini che credono alla libertà, alla giustizia ed alla virtù.

Prima di terminare queste mie parole, vorrei offrirvi in senso di gratitudine, un mazzo di fiori simbolico, perchè di altri non ne dispogno, un mazzolin di fiori, che seppure non viene dalla montagna, viene dalle sponde di questo nostro mare comune. In questo mazzo ci sono delle rose rosse, colore comune delle nostre bandiere e vengono offerte al Presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici con l'augurio di una più stretta collaborazione scientifica, di una più cordiale amicizia tra i nostri due paesi. Ci sono anche dei fiori verdi, quale simbolo della speranza in un avvenire molto più equo e fraterno e vengono offerte a questo bel paese dove il sì suona e dove il verde non manca. Ed infine ci sono delle rose bianche, simbolo della immacolata giustizia, della libertà e della uguaglianza e vengono offerte a tutti gli uomini di buona volontà con il sincero augurio che regni ovunque la pace.